

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **424/1994** (ECLI:IT:COST:1994:424)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **09/11/1994**; Decisione del **05/12/1994**

Deposito del **14/12/1994**; Pubblicazione in G. U. **21/12/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20972**

Atti decisi:

N. 424

ORDINANZA 5-14 DICEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal Giudice istruttore del Tribunale di Camerino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Leboroni Tancredi e la U.S.L. n. 20 di Camerino, iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Leboroni Tancredi nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione promosso dalla USL n. 20 di Camerino contro il pignoramento dei suoi crediti presso la Banca Popolare di Ancona richiesto da Tancredi Leboroni, il Giudice istruttore del Tribunale di Camerino, con ordinanza del 26 ottobre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui stabilisce che le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, in quanto crea ingiustificatamente un privilegio a favore delle unità sanitarie locali e una disparità di trattamento tra creditori, pregiudicando altresì il buon andamento dell'amministrazione e il diritto alla tutela giurisdizionale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il creditore procedente chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, con riserva di ulteriori deduzioni;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice istruttore non è legittimato a sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è addetto;

che tale è la questione proposta, in quanto investe una norma la cui applicazione appartiene alla competenza del collegio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Camerino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.